



Comune di
Villa San Pietro
Provincia di Cagliari

Piazza San Pietro, 6
09010 Villa San Pietro (CA)

C.F. 00492250923

Tel. 07090770110 Fax 070907419

sito: www.comune.villasanpietro.ca.it

e-mail: plusareaovest@comune.villasanpietro.ca.it
pec: plusareaovest@comunevillasanpietro.postecert.it



PLUS AREA OVEST

Ufficio di Piano per la Programmazione e Gestione Associata dei Servizi

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**GESTIONE DEL SERVIZIO DENOMINATO "AIUTONOMIA" E "ABITARE CONDIVISO" -
AREA SALUTE MENTALE - CIG: 845957347B.**



ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura ha per oggetto la gestione dell'azione denominata "Aiutonomia" e "Abitare insieme" rivolto a persone in carico ai servizi sociali comunali ed ai centri di salute mentale e loro famiglie da attuarsi nei comuni del Plus Area Ovest e precisamente Assemini, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Pula, Sarroch, Teulada, Vallermosa e Villasor.

Il servizio "Aiutonomia" e "Abitare insieme" è inteso, sia come intervento educativo, aggregativo e laboratoriale diurno, sia come intervento di sperimentazione di gruppi di coabitazione e nasce per supportare le persone con problemi psichiatrici complessi a vivere in autonomia.

Il progetto prevede sia attività tese a rinforzare nella persona le abilità della vita quotidiana Servizio "Aiutonomia", sia la gestione di gruppi di coabitazione all'interno dell'Abitare insieme, favorendo la deistituzionalizzazione e prevenendo l'istituzionalizzazione.

ART. 2 - LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Le attività oggetto della presente procedura verranno espletate presso la sede dell'Ufficio di Piano del comune di Villa San Pietro, capofila del Plus Ovest, presso i 9 comuni dell'ambito e presso "la casa dei mattoni" appartamento sito in Assemini per l'area interna e presso i locali del comune di Sarroch per l'area costiera ed eventuali altri locali individuati come sedi per i laboratori.

ART. 3 – DESTINATARI E MODALITA' DI ACCESSO

Il servizio è rivolto ai cittadini residenti nei comuni facenti parte del Plus Area Ovest, ovvero nei Comuni di Assemini, Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Pula, Sarroch, Teulada, Vallermosa e Villasor. I destinatari del progetto sono persone di entrambi i sessi affetti da patologia psichiatrica a bassa intensità di trattamento sanitario, in carico al Dipartimento salute mentale area Ovest congiuntamente ai servizi comunali dell'ambito.

Sarà responsabilità di una specifica Equipe di Valutazione valutare ogni richiesta di accesso, attraverso una valutazione multidimensionale definendo il Progetto personalizzato.

Il documento, partendo da una valutazione dei bisogni, aspettative e desideri della persona, individua i vari supporti e sostegni, formali (istituzionali) ed informali, che possono permettere alla persona di partecipare alla vita sociale e vivere in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri.

L'équipe di valutazione sarà così composta:

- Responsabile PLUS Area Ovest o da un suo delegato;
- Responsabile del DSM, o da un suo delegato;
- Assistente sociale comunale;
- Coordinatore servizio educativa sofferenti mentali dell'aggiudicatario;

CRITERI DI ACCESSO:

- Avere un'età compresa tra i 18 e i 60 anni
- Essere seguiti da un amministratore di sostegno
- trovarsi in una fase di adeguato compenso clinico e dimostrare un grado sufficiente di consapevolezza della propria condizione
- aderire al trattamento terapeutico indicato dal referente del DSM e seguire costantemente il percorso socio-riabilitativo indicato nel PEI
- avere risorse economiche sufficienti ad una futura autonomia economica (per poter accedere al servizio Abitare Insieme)

CRITERI DI ESCLUSIONE:

- pazienti affetti da oligofrenie gravi;



- pazienti in doppia diagnosi, sia alcol dipendenti che dipendenti da sostanze psicotrope;
- pazienti affetti da disturbi del comportamento alimentare;
- pazienti affetti da malattie organiche gravi.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DETTAGLIO ATTIVITA'

AZIONE "AIUTONOMIA"

- a) percorsi di accompagnamento verso l'autonomia con la previsione di un tot di ore, se previste dal PEI, di rapporto uno ad uno per la costruzione del rapporto fiduciario.
- b) supporto alla domiciliarietà in soluzioni alloggiative che riproducano condizioni abitative della casa familiare e ubicazione in zone residenziali (contesto territoriale non isolato)
- c) programmi di accrescimento della consapevolezza
- d) programma per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze inserimento in programmi di politiche attive del lavoro, tirocini finalizzati all'inclusione, all'autonomia e alla riabilitazione
- e) realizzazione di innovative soluzioni alloggiative
- f) interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra- familiare

Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione. Ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare:

- Percorsi di accompagnamento e sostegno ai familiari per sostenerli nella fase di accompagnamento per l'uscita della persona dal proprio nucleo familiare;
- Interventi di distacco temporaneo da casa con previsione di cicli di weekend fuori casa finalizzati all'accrescimento dell'autonomia e all'apprendimento della gestione delle relazioni interpersonali e del management domestico;
- Percorsi di attività diurne abilitative propedeutici alle fasi residenziali e di conoscenza e condivisione finalizzati alla nascita del gruppo casa anche attraverso la costituzione di ambienti di simulazione delle esperienze di convivenze temporanee per verificare la compatibilità tra le persone;
- Percorsi di de-istituzionalizzazione rispettosi dei tempi di adattamento alle nuove condizioni da parte dei diretti interessati.
- Laboratori per l'indipendenza: servizi di sollievo con orientamento alle autonomie, per periodi limitati come week end e soggiorni estivi, per sviluppare capacità di autodeterminazione in ambiente domestico e relazionale;
- Training e sviluppo delle autonomie: sostegno e accompagnamento alle famiglie nel percorso di crescita e acquisizione delle autonomie personali e lavorative anche attraverso attività di housing sociale

AZIONE "ABITARE INSIEME"

L'aggiudicataria dovrà sostenere tutte le spese di locazione e di gestione dell'appartamento già dedicato al progetto e sito nel comune di Decimomannu, nel quale si svolgono i laboratori di autonomia, fino allo spostamento dei laboratori sia presso sedi comunali ad hoc (che saranno individuate dalla stazione appaltante) sia presso altra abitazione, che sarà cura dell'aggiudicataria individuare e fornire. Pertanto, l'abitazione sita nel comune di Decimomannu sarà a carico dell'aggiudicatario fino a quando sarà utilizzata come sede dei laboratori e poi destinata alla permanenza di almeno 2 persone, in autonomia, con costi a loro carico.

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla ricerca di una nuova abitazione, ogni volta che le persone esprimeranno il desiderio di andare a vivere in autonomia e previa valutazione dell'equipe /coordinamento, in modo tale che sia sempre disponibile un'abitazione adibita a sede dei laboratori, i cui costi sono a carico dell'aggiudicataria.

La permanenza nelle abitazioni delle persone, resesi autonome, è prevista a totale carico delle stesse.

Le spese per un'abitazione, fino ad oggi, ammontano a circa 8.000,00 euro/anno.



TRASPORTO

Tra le attività deve essere garantito il servizio di trasporto per gli spostamenti delle persone con minore autonomia, sia con mezzo di trasporto proprio, che con mezzi allo scopo individuati tramite associazioni di volontariato. Sarà cura dell'aggiudicatario individuare le diverse soluzioni.

ART. 5 – REQUISITI, QUALIFICAZIONE, COMPITI E MONTE ORE DELLE FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE

L'ufficio di piano del Plus Area Ovest, in qualità di referente tecnico del progetto, coordina metodologicamente e amministrativamente il servizio e ne cura l'integrazione del servizio con i servizi socio-sanitari.

- n. 1 Pedagogista/Educatore coordinatore: Laurea in pedagogia o in Scienze dell'educazione o diploma di educatore professionale riconosciuto dalla Stato o dalla Regione o diploma quinquennale più 2 (due) anni di esperienza come Coordinatore Pedagogista nell'area della salute mentale;
 - Educatori Professionali: Laurea in pedagogia o in Scienze dell'educazione o diploma di educatore professionale riconosciuto dalla Stato o dalla Regione o diploma quinquennale più 5 (cinque) anni di esperienza in qualità di educatore, con esperienza nell'area della salute mentale;
- Monte ore e organico minimo richiesto:

N. Operatori	Qualifica	Livello contrattuale	Monte ore settimanali	Ore totali
1	Pedagogista/educatore coordinatore	E2	25	1200
N. 8 e comunque sufficienti a coprire le necessità di ciascun comune	Educatori Professionali	D2	53	2544

ART. 6 – FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

L'appaltatore dovrà garantire la formazione degli operatori e dell'ambito, mirata anche alla sensibilizzazione ed il trattamento delle persone con disabilità mentale.

I Destinatari;

Gli Argomenti;

Il Cronogramma;

L'aggiudicataria dovrà prevedere crediti formativi.

ART. 7 – METODOLOGIA

La metodologia utilizzata dovrà operare attraverso la sollecitazione, il recupero e valorizzazione dell'autonomia personale e relazionale dell'utente, promuovendo la creazione di reti più significative e stabili.

Il progetto si svilupperà attraverso attività laboratoriali ed esperienziali, lo strumento utilizzato sarà quello del coinvolgimento diretto della persona consentendo di acquisire, consolidare e potenziare la capacità di autodeterminarsi e di prendere decisioni riguardanti la propria vita indipendente.



Vista l'attuale sussistenza dello "stato di emergenza" e le prescrizioni normative ed amministrative in materia di Coronavirus, si raccomanda il rigoroso rispetto da parte di tutto il personale del piano anti Covid-19 per la formazione dei gruppi laboratoriali sia all'interno della "casa dei mattoni" che nelle sedi comunali. I gruppi saranno formati dal coordinatore del servizio. Le persone inserite nel progetto dovranno essere costantemente monitorate dagli educatori, fondamentali nell'ambito dell'osservazione diretta e nello sviluppo di positive dinamiche interpersonali. Il ricorso al sostegno individuale sarà attivato solo quando necessario o, se richiesto, in particolari momenti di fragilità vissuti dall'utente.

Nel progetto Abitare Insieme, persone con caratteristiche affini e che rispondono ai requisiti di autonomia finanziaria, saranno stimolate a vivere insieme e a condividere l'appartamento e le spese di gestione. La presenza degli operatori sarà quindi ridotta ad alcune ore del giorno oppure in occasione di particolari eventi o necessità. Lo scopo è quello di garantire un'integrazione delle persone con il tessuto sociale circostante assicurando loro un abitare dignitoso.

Nella stesura dei programmi di lavoro dovranno essere potenziate le seguenti aree:

- comunicazione
- orientamento
- uso del denaro
- utilizzo dei negozi
- utilizzo di uffici pubblici
- utilizzo di locali pubblici

All'interno del progetto dovranno essere previsti laboratori di:

AUTONOMIA

MUSICOTERAPIA

ATTIVITA' MANIPOLATIVE ED ESPRESSIVE

ARTE, MUSICA E MOVIMENTO

ABILITA' INFORMATICHE

GIARDINAGGIO, ORTICOLTURA E VIVAISMO: SUPPORTO DI ORIENTAMENTO VERSO

ATTIVITA' ALL'ARIA APERTA

PROGETTO DI CUCINA

POTENZIAMENTO DELLE RESPONSABILITA'

ART. 8 – MATERIALI ED ATTREZZATURE

Qualunque materiale o attrezzatura ritenuta utile ai fini dei laboratori.

L'attrezzatura acquistata dall'aggiudicatario, al termine del servizio verrà trasferita alla stazione appaltante.

L'aggiudicatario deve trasmettere, all'Amministrazione aggiudicatrice, specifico elenco con indicazione delle attrezzature impiegate.

ART. 9 - VALUTAZIONE E MONITORAGGIO

L'aggiudicatario dovrà garantire una valutazione rispetto agli obiettivi ed un monitoraggio costante attraverso indicatori anche definiti in sede di ufficio di piano.

ART. 10 - RAPPORTI CON L'ENTE A GARANZIA DELL'EFFICIENZA E DELLA QUALITA'

L'aggiudicatario si obbliga a nominare un referente che funga da interfaccia con l'Ufficio di Piano del Plus Ovest.

L'aggiudicatario si obbliga ad impiegare, per l'espletamento del servizio, personale assunto secondo le disposizioni di legge, e a retribuirlo in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro



di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli assicurativi e similari, al rispetto del D. Lgs. 626/94. L'aggiudicatario si impegna a presentare all'ufficio di piano una apposita relazione a cadenza trimestrale sull'andamento delle diverse attività e le eventuali difficoltà e i progressi conseguiti.

L'aggiudicataria s'impegna a garantire la supervisione e la formazione nonché l'aggiornamento del personale e fornirli di tesserino di riconoscimento.

Dovrà inoltre garantire una qualità di intervento multidisciplinare determinata dalla presenza di operatori con capacità di lavoro in equipe, motivati allo scopo ed altamente qualificati, in possesso dei requisiti richiesti dal capitolato. Concordare preventivamente gli incontri con i comuni attraverso l'ufficio di piano;

ART. 11 - COORDINAMENTO

L'ufficio di Piano del Plus Area Ovest, coordina metodologicamente e amministrativamente il servizio..

In particolare: avrà funzioni di programmazione dei servizi e di raccordo tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dello stesso. Funge da referente tecnico del progetto per i Comuni e i Centri di salute Mentale dell'ambito, in stretta collaborazione con i responsabili dei rispettivi servizi ed in stretta collaborazione con il Rup della presente gara.

- coordina il servizio, i laboratori, la formazione ed ogni altra attività inerente;
- organizza e coordina con gli assistenti sociali dei comuni il raccordo tra i soggetti coinvolti.
- cura la gestione dei dati e delle informazioni provenienti dai comuni;
- cura il monitoraggio e la valutazione del servizio, facilitando la raccolta delle informazioni;
- archivia e gestisce i documenti inerenti i servizi;
- cura l'integrazione del servizio con altri progetti in ambito PLUS;
- cura l'integrazione del servizio con i servizi e gli enti dell'ambito;
- verifica che il servizio sia gestito in conformità a quanto previsto dal capitolato e dal progetto di gestione;
- cura gli aspetti amministrativi e di rendicontazione fisica e finanziaria del progetto.

ART. 12- GARANZIE DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare, anche mediante sopralluoghi e questionari, la qualità del servizio e gli indici di gradimento dello stesso gli operatori dovranno avere dei comportamenti ineccepibili. Non accetteranno danaro o altre regali e saranno tenuti alla massima riservatezza su ogni circostanza e fatto di cui avranno nozione durante l'esecuzione delle prestazioni.

Le informazioni dovranno essere immediatamente disponibili e fruibili per i soggetti istituzionali coinvolti. I dati dovranno essere integri e ben conservati, in ottemperanza alle normative sulla privacy e a norme specifiche.

Gli operatori dovranno essere chiaramente riconoscibili dagli utenti. Ogni non conformità fra progetto e esecuzione delle prestazioni dovrà essere immediatamente comunicato all'Ufficio di Piano Area Ovest.

Il servizio dovrà essere completamente informatizzato, le comunicazioni dovranno avvenire per via elettronica, garantendo l'integrità dei dati e la loro sicurezza.

VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL'APPALTO

Il responsabile unico del procedimento, controlla l'esecuzione del contratto. Procede con l'effettuazione delle verifiche di conformità, ai sensi dell'articolo 102 del D. Lgs. 50/2016, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da



parte dell'Appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

Durante il corso dell'esecuzione contrattuale si riserva di effettuare verifiche e prove preliminari, al fine di verificare l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore e in modo da potere tempestivamente intervenire con azioni correttive qualora non fossero rispettate le condizioni di esecuzione stabilite dal contratto d'appalto.

La verifica di conformità consiste in una serie di prove atte a verificare la perfetta esecuzione del contratto, quindi, di quanto eseguito e consegnato e il rispetto di tutte le funzionalità richieste.

Il Comune si riserva di rifiutare quanto eseguito, anche se già in parte o completamente messo in opera, in tutti quei casi in cui dalle operazioni di verifica e collaudo:

- dovessero emergere discordanze sulle specifiche tecniche e normative;
- la fornitura del servizio risulti incompleta o irregolare anche per un solo elemento;
- la competenza dell'operatore economico aggiudicatario non sia tale da garantire le operazioni di messa in opera dei materiali richiesti;
- i tempi di esecuzione del servizio non vengano rispettati.

ART. 13 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'Aggiudicatario è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia e, comunque, in modo chiaro e lineare, così da rendere i riscontri facili ed immediati.

La fatturazione dovrà essere effettuata ogni mese. Alla fattura dovrà essere allegato il prospetto mensile riassuntivo delle prestazioni e delle ore giornaliere rese da ciascun operatore e suddiviso tra le varie attività che a loro volta conterranno la descrizione dello specifico intervento, che dovrà essere espressamente citato e dettagliato secondo le singole attività previste dal presente capitolato.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

La Stazione Appaltante si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti all'appaltatore, dopo la stipula del contratto per il regolare svolgimento del servizio secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti Locali. Entro 30 giorni dalla presentazione della fattura previo accertamento della regolare esecuzione delle relative prestazioni, la fattura verrà liquidata, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa verifica di regolarità contributiva (mediante acquisizione D.U.R.C. da parte Stazione Appaltante).

Le fatture verranno liquidate dalla stazione appaltante, previo accertamento della regolarità da parte del RUP. I compensi verranno decurtati dello 0,50 per cento ai sensi del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010.

Per i pagamenti uguali o superiori agli euro diecimila l'Amministrazione Comunale prima di effettuare il pagamento provvederà a verificare che la Ditta Aggiudicataria non risulti inadempiente nei confronti di Equitalia, con le procedure di cui al Decreto 18/01/2008 n. 40 del Ministero del Lavoro e delle Finanze.

Il RUP in caso di necessità provvede all'irrogazione all'appaltatore delle eventuali sanzioni, trattenendone l'importo dai pagamenti, in alternativa al recupero a mezzo della cauzione versata, salvo che si pervenga ad un accordo scritto che determini in modo diverso.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dalla Stazione appaltante tutti i servizi, le prestazioni, le spese ecc. necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere, espresso e non, dal presente capitolato inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.



ART. 14 - RAPPORTI CON IL PERSONALE

Gli operatori impiegati avranno rapporti di lavoro esclusivamente con l'appaltatrice, la quale assicurerà nei loro confronti la piena applicazione dei CCNL di categoria e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Comunale, restando quindi ad esclusivo carico dell'aggiudicataria tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale assunto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

ART. 15 – RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui la stessa si avvalga) o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti durante l'esecuzione dei servizi.

L'aggiudicataria assumerà a proprio carico l'onere di garantire l'Amministrazione Comunale da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento del servizio.

A tale scopo la ditta aggiudicataria si impegna a stipulare, con effetti dalla data di decorrenza dell'appalto ed a consegnare all'Amministrazione Comunale, in sede di stipula del contratto, una polizza RCT a copertura dei rischi.

L'impresa appaltatrice si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio o danni arrecati agli utenti, ed eventualmente all'Amministrazione Comunale, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale.

L'aggiudicataria è sempre responsabile sia verso il Comune sia verso terzi della qualità del Servizio fornito.

L'aggiudicataria si obbliga a stipulare, a favore degli operatori, idonee assicurazioni al fine di coprire i rischi da infortuni e/o danni provocati durante l'esercizio delle prestazioni oggetto del presente capitolato con un massimale di almeno Euro 300.000,00.

L'aggiudicatario è altresì obbligato a stipulare polizza assicurativa di copertura dei rischi di infortunio e di responsabilità civile per gli utenti coinvolti nelle attività del presente appalto.

L'aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel servizio, nonché sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, e libera sin d'ora la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o da ogni altro danno che potesse derivare dall'espletamento del servizio in appalto.

Trattandosi di un Servizio di pubblico interesse, l'impresa aggiudicataria assicura e garantisce l'erogazione delle prestazioni di cui al presente Capitolato sempre e in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, ecc. nella misura prevista da eventuali accordi in applicazione della normativa sui servizi definiti come essenziali.



ART. 16 – VARIANTI

La stazione appaltante può introdurre modifiche al contratto secondo le disposizioni di cui all'articolo 106 del D. Lgs.50/2016.

“ 1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;

3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.”

(...)

4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del



contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (e gli offerenti? n.d.r.) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

In particolare, la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. e), apporterà delle modifiche per consentire ai comuni afferenti l'aumento del monte ore al contratto in esecuzione, che non comportano una modifica sostanziale del contratto entro la soglia massima del quinto d'obbligo.

ART. 17 -OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che le norme del presente capitolato, le norme in vigore o emanate in corso d'opera e che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le leggi antinquinamento e le norme della sicurezza sul lavoro e ogni altra disposizione normativa applicabile al servizio di cui trattasi.

L'aggiudicatario è responsabile della corretta applicazione del D.lgs. 81/08, come modificato dal D.lgs. 106/09, relativo alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Vista l'attuale sussistenza dello "stato di emergenza" e le prescrizioni normative ed amministrative in materia di Coronavirus, si raccomanda il rigoroso rispetto da parte di tutto il personale del piano anti Covid-19 degli Enti in cui si opera e, comunque, delle indicazioni sanitarie fornite dal Ministero della Salute.

L'aggiudicataria ha l'obbligo di fornire alla stazione appaltante il proprio piano/protocollo anti Covid 19 all'atto della stipula del contratto.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di dotare i lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale DPI individuati a seguito della valutazione dei rischi.

Dall'esame dell'oggetto della gara non si evidenziano costi dovuti alle interferenze.

L'aggiudicatario dovrà valutare se nell'espletamento della propria attività possano sussistere specifici rischi dovuti ad interferenze; se del caso tali rischi saranno valutati congiuntamente con i proprietari dei siti nei quali si svolgono le attività oggetto dell'appalto e per conoscenza dovranno essere comunicati alla stazione appaltante.

Resta a carico dell'aggiudicatario la predisposizione e la comunicazione di quegli adempimenti in materia di legislazione della sicurezza del lavoro di cui al suddetto D.lgs.81/2008 quali il documento della valutazione dei rischi DVR relativo all'attività oggetto dell'appalto.

• DICHIARAZIONE DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI IN MERITO ALLA SICUREZZA.

L'impresa, dovrà trasmettere l'autocertificazione dei requisiti tecnico-professionali dalla quale si evincono i seguenti punti:

- nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione con la relativa lettera d'incarico;
- nominativo del medico competente e relativa lettera d'incarico.



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 L.136/2010, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione.

ART. 18 - CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere nell'esecuzione del servizio, non definibili in via breve tra le parti contraenti, il Foro competente è quello di Cagliari. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 19 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO

Competono al Comune la vigilanza ed il controllo delle attività, in particolare, la verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del servizio e della normativa vigente.

L'impresa appaltatrice verrà, previa contestazione degli addebiti, dichiarata decaduta dall'appalto nei seguenti casi:

- per mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di liquidazioni stipendi o trattamento previdenziale ed assicurativo a favore del personale della ditta appaltatrice;
- per inadempimento degli obblighi assunti con il contratto di appalto.

ART. 20 - PENALITA'

L'appaltatrice, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso o le disposizioni del presente capitolato.

Ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, e' tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell'infrazione da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 300,00.

L'Amministrazione Comunale, previa contestazione all'aggiudicataria, applica sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente capitolato, e specificatamente:

- penale di Euro 200,00 per ogni mancata giornata di servizio;
- penale di Euro 300,00 in caso di prestazione di servizio con personale privo dei requisiti richiesti (importo giornaliero);
- penale di Euro 300,00 per ogni mancata sostituzione dell'operatore per ogni giorno di servizio;
- penale di Euro 300,00 per ogni giorno di mancato avvio del servizio secondo le modalità e i tempi indicati dalla stazione appaltante.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

Per cumulo di infrazioni, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

Si comunica che l'unica formalità preliminare per l'applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazione degli addebiti.

Alla contestazione della inadempienza la ditta appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.



Il Comune procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta aggiudicataria.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le insufficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi contenuti nella presente convenzione che siano di gravità tale da compromettere la funzionalità del servizio, saranno causa di risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C. e l'Amministrazione Comunale potrà assumere immediatamente l'esercizio diretto del servizio di cui trattasi, ovvero affidarne la prosecuzione ad altri ed incamerare la cauzione definitiva.

Qualora la risoluzione avvenga per colpa della ditta appaltatrice e per ritardi, inadempimenti o difetti di esecuzione del servizio, ogni maggiore costo del servizio effettuato da altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'aggiudicataria, fatte salve le possibilità di ogni altra iniziativa che il Comune intenderà mettere in atto.

E' automatica la risoluzione del contratto in caso di fallimento o cessazione della ditta appaltatrice.

ART. 22 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (codice della Privacy) e del Regolamento Europeo della Privacy (GDPR 2016/679) il Titolare del trattamento è il Comune di Villa San Pietro. Il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Floris Cristiana. I dati forniti dalle ditte partecipanti alla gara sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'attività dell'ente e del PLUS Area Ovest ed in particolare per lo svolgimento del presente procedimento concorsuale. Per poter partecipare alla gara il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l'esclusione della ditta partecipante. La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici.

L'aggiudicatario nella persona del legale rappresentante, con la firma del contratto, verrà designato quale responsabile del trattamento dei dati personali con apposito atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 "GDPR"

ART. 23 - CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere nell'esecuzione del servizio, non definibili in via breve tra le parti contraenti, il Foro competente è quello di Cagliari. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 24 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari in vigore, in particolare al codice dei contratti pubblici e s.m.i. (D.lgs. n. 50/2016) e al regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti (D.P.R. n. 207/2010) nonché quelle in vigore per la Pubblica Amministrazione nelle materie analoghe.

Villa San Pietro, 05/10/2020

Il Responsabile del Settore Plus Area Ovest
f.to Cristiana Floris